



**COMUNE DI CODOGNO**

*( Provincia di Lodi )*

**REGOLAMENTO  
PER L'APPLICAZIONE DELLE  
SANZIONI AMMINISTRATIVE  
PECUNIARIE PER LE VIOLAZIONI  
AI REGOLAMENTI E ALLE  
ORDINANZE**

*Approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 77 del 24.11.2005*

**Articolo 1**  
***Ambito di applicazione.***

La materia delle sanzioni delle violazioni ai regolamenti comunali è disciplinata dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Comune, nell'ambito della propria autonomia e nei limiti fissati dalla legge, determina per ciascuna fattispecie di violazione delle disposizioni dei regolamenti comunali, le relative sanzioni.

**Articolo 2**

***Limiti edittali delle sanzioni.***

Le violazioni alle disposizioni dei regolamenti comunali, ove gli stessi non provvedano specificatamente, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 500.

Le violazioni alle ordinanze comunali sono punite, ove non provvedano il codice penale o specifiche disposizioni di Legge, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 75 a euro 500.

Le violazioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali comportano, per i responsabili, l'obbligo della cessazione immediata dell'abuso.

L'inottemperanza all'obbligo di cui al comma 3 del presente articolo, è punita, fatta salva la sanzione prevista per la violazione commessa, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 75 a euro 500.

**Articolo 3**

***Organo competente ad applicare la sanzione.***

1. Le sanzioni sono applicate dal Funzionario Responsabile, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

**Articolo 4**

***Criteri per l'applicazione della sanzione.***

1. Nella determinazione delle sanzioni per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali, si applicano i criteri di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Per casi in cui il trasgressore non si avvalga del pagamento in misura ridotta, la somma da determinarsi con ordinanza ingiunzione non può essere inferiore a quella prescritta per il pagamento in misura ridotta.

## **Articolo 5**

### ***Pagamenti in misura ridotta.***

1. Per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali si applica l'istituto del pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

## **Articolo 6**

### ***Disposizione transitoria.***

1. Sono confermate le sanzioni previste dai regolamenti comunali adottati anteriormente all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in quanto conformi ai limiti minimo e massimo stabiliti dall'art. 10 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Sono altresì confermate le sanzioni per le violazioni alle ordinanze comunali nella misura vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, semprechè conformi ai limiti stabiliti dall'art. 10 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Qualora le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo siano difformi dai limiti stabiliti dall'art. 10 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, si applicano le sanzioni previste dall'art. 2 del presente regolamento.